

Allegato "E" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 41.071 di repertorio e n. 15.586 di raccolta

o o o o o

*Statuto della associazione denominata*

"ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE

LUIGI TADINI LOVERE ETS"

o o o o o

Art. 1

*Costituzione*

1. È costituita con sede in Lovere (BG), l'associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE LUIGI TADINI LOVERE (in breve ASSOCIAZIONE ACCADEMIA TADINI), che sarà integrata con "ASSOCIAZIONE LUIGI TADINI LOVERE Ente del Terzo Settore" o, in breve, "ASSOCIAZIONE LUIGI TADINI LOVERE ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

Art. 2

*Scopi e Finalità*

L'associazione, oltre ad acquisire le attività musicali di lunga tradizione dell'Istituto di Belle Arti Tadini di recente trasformatosi in Fondazione Onlus, svolge le seguenti attività:

— raccolta, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale di sua proprietà o donatole e affidatole da Enti pubblici, Fondazioni o/e Associazioni del terzo settore e da privati.

Si riconosce come patrimonio culturale quello individuato dall'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), con particolare attenzione ai documenti e al materiale foto-

grafico relativi all'età moderna e contemporanea.

L'attività dell'Associazione è estesa all'organizzazione di attività legate alla musica-

— Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse

sociale volte alla valorizzazione del patrimonio, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e di attività di interesse generale.

— Promozione di attività di ricerca di interesse sociale per il territorio di riferimento,

in particolare per la valorizzazione dell'archivio di storia locale, fotografia e musica.

L'associazione, per realizzare le finalità istituzionali, potrà operare in collaborazio-

ne con le Istituzioni pubbliche e private, gli Enti locali, le Università nonché in colla-

borazione con altre organizzazioni del Terzo settore e con organizzazioni ed Istitu-

zioni operanti in tale settore.

L'associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, im-

mobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del

sodalizio.

### Art. 3

#### *Soci*

1. Sono Soci dell'associazione

– I Soci Fondatori

– I Soci Vitalizi

– I Soci Ordinari

1.2. I Soci Fondatori sono coloro che, all'atto della costituzione dell'associazione,

mettono a disposizione le risorse per la costituzione del Fondo patrimoniale.

1.3. I Soci Vitalizi sono composti da Donatori e Sostenitori, ossia coloro che hanno

donato alla associazione materiale di interesse accettato dalla stessa o hanno ver-

sato un contributo una tantum per un valore non inferiore a 1.000 (mille) Euro.

1.4. I Soci Ordinari sono coloro che annualmente sottoscrivono la loro adesione alle attività dell'associazione con una quota sociale non inferiore a 10 (dieci) Euro ciascuno.

2. Tutti i Soci sottoscrivono il presente statuto facendo domanda di adesione all'associazione. La domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo.

3. Il numero dei soci è illimitato e gli stessi svolgono tutte le loro attività in forma non retribuita.

4. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.

5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- morte;

- indegnità deliberata dal comitato direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

#### Art. 4

##### *Diritti e obblighi dei soci*

1. La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- quando maggiorenne a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i pro-

pri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni as-

sunte dagli organi sociali;

- al pagamento delle quote e contributi associativi.

#### Art. 5

##### *Organi*

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;

- il comitato direttivo (CD);

- il presidente;

- il collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 6

##### *Assemblea*

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. E' ammessa anche la presenza in video o teleconferenza.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

8. La Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini- Onlus ha la facoltà di esercitare il diritto di veto sulle decisioni adottate dall'Assemblea, ove ravvisi che le decisioni in adozione risultino contrarie alle finalità ed agli interessi della Fondazione stessa.

9. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato direttivo;

- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

- L'assemblea potrà nominare un comitato scientifico ristretto per assistere il CD nella definizione delle attività dell'ente.

#### Art. 7

##### *Comitato direttivo (CD)*

1. Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 9 (nove) membri.

Esso può cooptare ad altri 3 (tre) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

L'elezione dei membri del Comitato direttivo avviene secondo le seguenti modalità:

a) n. 4 membri sono nominati dalla Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini Onlus, tra questi vi sarà il Presidente della Fondazione medesima;

b) n. 1 membro sarà nominato dal Circolo "Amici del Tadini" di Lovere;

c) n. 2 membri sono eletti dai Soci Fondatori, con l'esclusione della Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini Onlus e del Circolo "Amici del Tadini perché già rappresentati, i quali si esprimono con voto singolo. d) n. 2 membri sono eletti dai Soci Vitalizi e Ordinari di cui all'art.3 commi 1.3 e 1.4; ogni socio dispone di un solo voto.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il CD è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il CD ha i seguenti compiti:

a) eleggere il presidente;

b) assumere il personale;

c) nominare il Vice presidente;

d) nominare il segretario;

e) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

f) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

h) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

i) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

l) nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Sulle decisioni del CD la Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini- Onlus ha la facoltà di esercitare il diritto di veto ove ravvisi che le decisioni in adozione risultino contrarie alle finalità ed agli interessi della Fondazione stessa.

## Art. 8

### *Presidente*

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del CD, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del co-

mitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o, in caso di sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.

#### Art. 9

##### *Segretario*

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che il presidente sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che viene sottoposto al comitato entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

#### Art. 10

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da due componenti effettivi e da uno supplente eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su se-



gnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

#### Art. 11

##### *Collegio arbitrale*

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Brescia il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### Art. 12

##### *Durata delle cariche*

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Art. 13

##### Risorse economiche

1. L'associazione dispone di un suo patrimonio costituito da:

- Fondo patrimoniale iniziale di euro 15.000,00 (quindicimila) versato dai Soci Fondatori

- Donazioni e lasciti che può accettare a sua totale discrezione secondo un regolamento che verrà adottato dal CD.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del DLgs 117/2017.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

#### Art. 14

##### *Quota sociale*

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Art. 15

##### *Bilancio o rendiconto*

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

#### Art. 16

##### *Modifiche allo statuto*

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono preventivamente approvate dal comitato direttivo e poi sottoposte all'assemblea che le deve approvare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori e dei rimanenti Soci.

#### Art. 17

##### *Scioglimento*

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti alla Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini di Lovere Onlus.

#### Art. 18

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 19

##### *Norme transitorie*

Il primo Comitato direttivo, composto da 7 membri, 4 dei quali nominati dall'Accademia Tadini, uno nominato dal "Circolo Amici del Tadini" e 2 membri eletti dai soci Fondatori, viene nominato dalla assemblea costituente della associazione e resta in carica fino al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), periodo durante il quale provvede all'avviamento delle attività e alla promozione dell'Associazione favorendo l'adesione di Soci.

Sottoscrizioni: Roberto Forcella

Maria Ines Renata Aliverti

